



Francesca Tortorillo
Notaio

-----STATUTO AIL BAT O.N.L.U.S.-----
-----SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA BAT-----
-----DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-----
-----PARTE PRIMA-----
-----GENERALITA'-----

-----ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA-----
1/1 E' costituita l'Associazione denominata "AIL BAT O.N.L.U.S.", Sezione della Provincia di Barletta, Andria, Trani della "Associazione Italiana contro le Leucemia-linfomi e mieloma ONLUS". L'associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIL BAT O.N.L.U.S." nelle manifestazioni esteriori.

1/2 L'associazione ha sede presso il reparto di Ematologia della struttura ospedaliera ASL - BAT attualmente dislocata presso l'Ospedale Civile di Trani, salvo il trasferimento in altro Comune della stessa struttura ospedaliera, che sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione all'AIL Nazionale.

1/3 L'Associazione ha la durata illimitata nel tempo; può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci (art. 20).

-----ART. 2 SCOPO-----
2/1 La Sezione "AIL BAT O.N.L.U.S." è Socia dell'AIL NAZIONALE (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS) e persegue nell'ambito provinciale di riferimento gli obiettivi previsti dall'Art 4 dello Statuto dell'AIL Nazionale, e in particolare:-----

a) promuovere nella Provincia BAT lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie maligne e favorire l'organizzazione e l'assistenza sociosanitaria in nuove leve di ricercatori;-----

b) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;-----

c) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, di istituzioni, società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie,-----

alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

d) collaborare con gli organi legislativi e di governo della Provincia e degli altri Enti locali per una corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi per lo studio di nuovi provvedimenti esplicando ove occorra opera di persuasione e stimolo;-----

e) collaborare, a livello locale, con le autorità, con gli istituti e i servizi dipartimentali, con le divisioni e i centri ospedalieri nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;-----

f) sostenere il reparto di Ematologia dell'Unità Sanitaria A.S.L. BAT e assistere moralmente ed economicamente i pazienti

ed i loro familiari, operando volontariamente, senza fini di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative della "Associazione Italiana contro le Leucemie" con sede in Roma, riconosciuta con il Decreto del Presidente della Repubblica n.481 del 19 settembre 1975 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n.263/75 (presso il Tribunale di Roma), qui di seguito denominata per brevità "AIL".-----

2/2 A tale scopo, l'Associazione può quindi, tra l'altro, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili, provvedervi anche convenzionandosi con Enti Pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altre iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:-----

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;-----

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;-----

c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;-----

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;-----

e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro tumori maligni;--

f) collaborare con gli organi legislativi e di governo della Regione Puglia, della Provincia BAT e degli altri Enti locali per una corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi, per lo studio di nuovi provvedimenti, esplicando ove occorra opera di persuasione e stimolo;-----

g) collaborare, a livello locale, con le autorità, con gli istituti e i servizi dipartimentali, con le divisioni e i centri ospedalieri nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;-----

h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni e attuare ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali, nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi n.

1 e 107 del 1991 e di quelle eventuali emanande.-----
2/3 Nel perseguimento dei predetti scopi la "AIL BAT" della
provincia BARLETTA - ANDRIA - TRANI agisce nel rispetto dello
Statuto dell'AIL Nazionale e dei Regolamenti generali che ne
disciplinano l'attività.-----

Eventuali controversie tra l'Associazione Nazionale e la
Sezione AIL BAT saranno devolute alla competenza del Collegio
dei Probiviri nazionale.-----

-----ART. 3 - SOCI-----

3/1 L'Associazione si compone di soci effettivi ed associati
sostenitori;-----

3/2-a Sono soci effettivi dell'Associazione coloro che hanno
sottoscritto l'atto costitutivo nonché le persone aventi
residenza e/o domicilio nella Provincia della BAT, che,
attraverso esplicita domanda, siano ammesse dal Consiglio di
Amministrazione e abbiano versato la quota associativa
stabilita dalla Assemblea.-----

3/2-b Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche
che abbiano versato un contributo liberale minimo stabilito
dal Consiglio di Amministrazione ovvero versino anche una
tantum un contributo di rilevante valore e/o collaborino
volontariamente e gratuitamente alle attività della
Associazione indipendentemente dalla corresponsione di un
contributo finanziario.-----

3/2-c Solo i soci effettivi in regola con il versamento delle
quote hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e
straordinarie.-----

3/3 Il socio effettivo può recedere o essere escluso a norma
dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato
recedente se non ha versato la quota associativa entro un mese
dal secondo invito scritto rivoltagli; non può ripetere, anche
quando non abbia cessato di appartenere alla Associazione, le
quote associative e gli eventuali contributi versati, né ha
alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di
Socio non è trasmissibile.-----

3/4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare benemeriti
coloro che, a suo giudizio, hanno acquistato particolari
meriti nel perseguire lo scopo associativo (art. 2) e onorari
coloro che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro
adesione.-----

-----ART. 4 - PATRIMONIO E BILANCI-----

4/1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

a) dalle quote associative versate dai Soci;-----

b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone
fisiche e/o giuridiche: siano esse finalizzate alla
realizzazione di specifiche attività intraprese
dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli
scopi istituzionali dell'Associazione;-----

c) da eventuali donazioni, eredità e legati;-----

d) da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni ed entrate.

rivenienti da attività commerciali e produttive marginali;---
e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione.-----

4/2 Tutto il patrimonio dell'Associazione è disponibile per le spese di funzionamento, di mantenimento (correnti), di investimento (in conto capitale) e di realizzazione degli scopi istituzionali e delle iniziative previste nel precedente articolo 2, ad eccezione di quei beni che, per espressa volontà dei donanti o del testatore non debbano essere alienati.-----

4/3 L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.-----

4/4 Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci:-----

a) entro fine novembre, il Bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare ~~nell'anno finanziario~~ successivo, con allegata la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'anno in corso;-----

b) entro fine aprile, il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi: dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.-----

4/5 Il Bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all'associazione Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione.-----

-----PARTE SECONDA-----

-----ORDINAMENTO-----

-----ART. 5 - ORGANI-----

Gli Organi dell'Associazione sono:-----

- 1) l'Assemblea dei Soci (artt. 6 e 10);-----
- 2) Il Consiglio di Amministrazione (artt. 11 e 15);-----
- 3) il Collegio dei Revisori (artt. 16 e 17);-----
- 4) Il Collegio dei Probiviri (art. 18).-----

Capo I -- Assemblea dei Soci-----

-----ART. 6 - Competenza Assemblea-----

Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:-----

- a) la determinazione della quota associativa annuale per i soci effettivi e quella minima per gli associati sostenitori;-----
- b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11), precisando che solo per la prima volta in sede di atto costitutivo il Presidente sarà nominato dall'Assemblea;-----
- c) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (art. 16);-----
- d) la nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente (art. 18) e l'approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo (art. 4/4) e del programma delle

attività (art. 15/7);

e) l'acquisto dei beni immobili, l'accettazione di donazioni e di eredità, il conseguimento di legati;

f) le modificazioni dello Statuto;

g) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 20).

ART. 7 - Convocazione Assemblea

7/1 L'assemblea dei soci viene convocata - nei mesi di aprile e di novembre di ogni anno e ogni qualvolta lo delibera il Consiglio di Amministrazione o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori; il Collegio dei Proibiviri o almeno un decimo dei soci effettivi - dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da affiggere all'albo della sede e comunicare ai Soci Effettivi per posta ordinaria o con altri mezzi di comunicazione (fax, posta elettronica, etc.) almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

7/2 L'avviso deve contenere anche la data per la seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

7/3 Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

ART. 8 - Costituzione Assemblea

8/1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:

a) per le deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) dell'art. 6 precedente:

- in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci effettivi e - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti;

b) per le modificazioni statutarie:

- in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei Soci effettivi e

- in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci effettivi;

c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione:

- sia in prima convocazione che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci effettivi.

8/2 Il Socio persona fisica, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio, che non sia Componente del Consiglio di Amministrazione (art.11) nei casi previsti dall'articolo 10, 2° comma seguente.

8/3 Il Socio soggetto diverso dalla persona fisica può partecipare e votare tramite persona che ne abbia la rappresentanza o la delega a norma di legge e del proprio statuto e può anche delegare altro Socio, come al comma

precedente.

8/4 In ogni caso, il Socio effettivo per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa per l'anno in corso.

8/5 Il Socio delegato non può rappresentare più di cinque altri Soci effettivi e deve consegnare alla presidenza (art.9), prima dell'inizio dell'Assemblea, la o le deleghe in suo possesso.

ART. 9 - Presidenza Assemblea

9/1 Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti.

9/2 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario: di regola, nella persona del Segretario di cui all'art. 15/3 seguente e nella persona di un Notaio, invece, quando siano all'Ordine del giorno modificazioni statutarie o lo scioglimento e l'estinzione dell'associazione.

9/3 Il presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua competenza.

ART. 10 - Deliberazione Assemblea

10/1 Ogni Socio effettivo presente, personalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

10/2 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Componenti del Consiglio di Amministrazione (art.11) non hanno voto né possono rappresentare altri Soci.

10/3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanino o si astengano dal voto.

10/4 Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine; in caso di parità di voti, si considera eletto:

- Consigliere chi sia Socio da maggior tempo;

- Revisore o Probiviro, il Socio, con precedenza sul non Socio, e, tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;

- In caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

10/5 Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi ai sensi dell'articolo 21, 3° comma, del Codice Civile.

10/6 Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o, quando sia redatto da un Notaio, dal Presidente dell'Associazione (art.15/a) e dal Notaio.

10/7 Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'art. 23 del Codice Civile.

Capo II - Consiglio di Amministrazione

ART. 11 - Composizione Consiglio

11/1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di undici Soci effettivi secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci.-----

11/2 Possono partecipare alle sedute di Consiglio persone, anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono.-----

11/3 I Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina, determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio Consuntivo del periodo e alle nuove nomine assembleari. Prestano la loro attività gratuitamente così come sono gratuite tutte le prestazioni fornite dagli aderenti all'associazione e sono rieleggibili.-----

11/4 I Consiglieri nominano fra di loro il Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione in ogni sede e un Vicepresidente.-----

11/5 I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consiliari (art. 13) consecutive, sono considerati dimissionari.-----

11/6 Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.---

11/7 L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; gli altri suoi Componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finchè l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art.7) - dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.-----

-----ART. 12 - Convocazione Consiglio-----

12/1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in di lui mancanza od assenza dal Vicepresidente, o per mandato di uno di loro, dal Segretario, mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso a ciascun Componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i Componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.-----

12/2 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta indicandone l'Ordine del giorno, almeno tre dei suoi Componenti; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal

Collegio dei Revisori.

-----ART 13 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio-----

13/1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.

13/2 Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi Componenti presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente dell'adunanza.

13/3 Alle adunanze consiliari assistono di diritto: i Revisori ed il Segretario che, di regola, ne redige il verbale.

13/4 le deliberazioni devono constare del verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

-----ART. 14 - Rappresentanza e Poteri-----

14/1 La rappresentanza dell'Associazione in qualsiasi sede, di fronte a terzi e in qualsiasi ordine e grado di giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, con facoltà di delegare e di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, nominando avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, nonché di stipulare transazioni e compromessi.

14/2 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art.6).

14/3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, al Vicepresidente ed agli altri suoi Componenti, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.

14/4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procura, per singoli atti, contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

14/5 Il Consiglio di Amministrazione partecipa - in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della regione di appartenenza - alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

---ART. 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione---

Al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente, competono, in particolare le seguenti attribuzioni:

15/1 Nominare, nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare



l'Associazione, convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le adunanze consiliari, sovrintendere alla valorizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compiere quant'altro previsto dalla legge e dallo Statuto;----

15/2 Nominare, nel proprio seno il Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente e, in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, ne fa le veci con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio;-----

15/3 Nominare, anche al di fuori dell'Associazione, previa accertata necessità per il regolare funzionamento dell'Associazione medesima, il Segretario dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicesegretario - determinandone i poteri, gli eventuali compensi, solo se non soci e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso - per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari;-----

curare la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello Schedario dei Soci, del Protocollo della corrispondenza e degli Atti dell'Associazione;-----

15/4 Nominare, anche al di fuori dell'Associazione, previa accertata necessità per il regolare funzionamento dell'associazione, il Tesoriere dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicetesoriere, determinare i poteri, gli eventuali compensi, solo se non soci e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso - per:-----

- coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei Bilanci; curare la tenuta degli Inventari, del Giornale di Cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;-----

15/5 deliberare la nomina a soci effettivi di coloro che ne hanno fatto richiesta e ad associati sostenitori ai sensi dell'art. 3/2.b del presente Statuto; nominare i Benemeriti e gli Onorari;-----

15/6 Deliberare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;-----

15/7 Stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (artt.2/2,)), anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici; compiere

ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione (art.2);-----

15/8 Presentare all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da una Relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del Bilancio nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;-----

15/9 Istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongono iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;-----

15/ 10 Assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi.-----

15/11 Ricontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o a uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'Associazione Nazionale.-----

-----Capo III -- Collegio dei Revisori-----

-----ART. 16 - Composizione Collegio Revisori-----

16/1 Il Collegio dei Revisori é composto da tre persone, anche non socie, nominate dall'Assemblea dei Soci, delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in altri Albi Professionali o tra persone con esperienza in materia contabile-finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado, dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

16/2 Possono fare parte del Collegio, in soprannumero, una persona designata dall'AIL Nazionale ed una o due persone designate a norma di legge o di particolari convenzioni.-----

16/3 I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari. Svolgono le loro funzioni gratuitamente e sono rieleggibili;-----

16/4 In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede al riguardo l'Organo amministrativo dell'AIL.-----

-----ART. 17 - Competenze Collegio Revisori-----

Al Collegio dei Revisori compete:-----

17/1 Controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del

Bilancio alle risultanze contabili;-----
17/2 Presentare all'Assemblea dei Soci una propria Relazione
con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-
contabile ed economico-finanziario;-----
17/3 Provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione
dell'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione,
per approvare la delibera di sostituzione di cui all'articolo
11/6 e quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo
Statuto.-----

-----Capo IV - Collegio dei Probiviri-----

---ART. 18 - Composizione e attribuzione Collegio Probiviri---

18/1 L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga può
nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone -
anche non socie - nominandone, tra esse, il Presidente.-----
18/2 I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la
delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la
loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.-----
18/3 Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza,
giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i
singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, su
richiesta scritta, motivata e tempestiva degli interessati, ed
esperire ogni tentativo di amichevole composizione.-----

-----ART.19 - Comitato Scientifico-----

19/1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato
Scientifico, composto anche da persone non socie, designandone
il Presidente. Il Comitato Scientifico dura in carica tre
anni. I suoi membri sono rieleggibili.-----
19/2 Il Comitato Scientifico avrà il compito di suggerire
indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi
dell'Associazione, in relazione alle attività di assistenza,
studio e ricerca. A tale scopo il Comitato collaborerà con il
Consiglio di Amministrazione;-----
il suo Presidente o altro membro da questi designato, potrà
partecipare alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di
voto.-----
19/3 Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi
idonei per lo svolgimento della propria attività e con libertà
di forme. Il Comitato curerà la redazione di un succinto
verbale delle suddette adunanze.-----

-----PARTE TERZA-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

-----ART. 20 - Scioglimento ed estinzione-----

20/1 L'Associazione si scioglie qualora il numero degli
iscritti sia inferiore a venti, se nel termine di sei mesi
questo numero non è ricostituito.-----
20/2 L'Associazione può essere sciolta ed estinta
dall'Assemblea dei Soci, convocata e costituita a norma degli
articoli 7 e 8, con delibera presa e verbalizzata a norma
degli articoli 9/2 e 10/5 precedenti. L'Assemblea che delibera
lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione nomina uno o

più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

20/4 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

20/3 In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede al riguardo l'Organo Amministrativo dell'AIL.

ART. 21 - Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme dello Statuto dell'AIL NAZIONALE (in speciale modo quanto disposto dagli articoli 24 bis e 24 ter) e tutte le altre disposizioni di legge applicabili in materia di Enti non lucrativi.

F.to: FRANCESCO CAMPANILE; CAPRIOLI ANGELA; LUIGI CAVALLO; MARIA LETIZIA COCUCCHI; AMALIA D'ADAMO; FELICE di LERNIA; MARA GISOTTI; LANCELLOTTI ANNA FRANCESCA; LAPI NICOLA; VITO SALVATORE LEONETTI; LORUSSO FRANCESCO; MARIA GRAZIA MANUTI; MARIA LUISA MAZZONE; SALVATORE MEMEO; MARGHERITA PATRUNO; ARCANGELA PESCE; CARMELA PESCHECHERA; FRANCESCO PESCHECHERA; MARIA TERESA PORZIO; GIORGIA PRESEN; MICHELE PUNTILLO; RENNA DONATO; CONCETTA RIZZI; RICCARDO SALVATORE RUOTOLO; ALFONSO SAVINO; EMANUELE SBANO; ANTONIETTA TARANTINI; GIUSEPPE TARANTINI; TERESA TORELLI; FRANCESCA TORTORIELLO NOTAIO (SEGUE SIGILLO).

e' copia conforme all'originale che si rilascia

ANDRIA

10 ottobre 2012

